

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2023, n. 3-7801

Legge regionale 5/2018, articolo 10. Approvazione, con contestuale revoca della D.G.R. n. 21-313 del 12 luglio 2010 e della D.G.R. n. 55-6258 del 2 agosto 2013, dei Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica delle Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.



Seduta N° 411

Adunanza 29 NOVEMBRE 2023

Il giorno 29 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 12:15 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Luigi Genesisio ICARDI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 3-7801/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018, articolo 10. Approvazione, con contestuale revoca della D.G.R. n. 21-313 del 12 luglio 2010 e della D.G.R. n. 55-6258 del 2 agosto 2013, dei Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica delle Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.

A relazione di: Protopapa

Premesso che l'articolo 14, comma 11, della legge 11.2.1992, n. 157 prevede che negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" introduce una nuova regolamentazione di tutta la materia ed, in particolare, sancisce che:

all'articolo 10, comma 4, *"i comitati di gestione degli ATC e dei CA, se emerge la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con*

il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica allegando il relativo regolamento di fruizione;

all'articolo 10, comma 5, "la Giunta regionale autorizza i comitati di gestione degli ATC e dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica";

all'articolo 28, comma 7, "gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi".

Richiamati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" approvati con D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 37-26995 del 1.04.1999, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011 e n. 49-3072 del 5.12.2011, ed in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera p) (Compiti del Comitato di gestione) dei suddetti Criteri, ai sensi del quale il Comitato di gestione può proporre alla Giunta regionale una ripartizione interna del territorio dell'ATC o del CA individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica e i relativi regolamenti gestionali.

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010 "Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione ad Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) ad istituire, rinnovare, confermare, revocare e/o modificare Aree a caccia specifica (ACS), ubicate nei territori di competenza e finalizzate alla tutela di alcune specie di fauna selvatica. Indicazioni per la loro istituzione, conferma, rinnovo e revoca"; successivamente integrata dalla D.G.R. n. 55-6258 del 2.8.2013 "Autorizzazione agli ATC ed ai CA ad istituire, rinnovare, modificare o revocare Aree a caccia specifica (ACS), con la finalità di tutelare alcune specie faunistiche. D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010. Modifica".

Dato atto che, come da analisi effettuate dalla Direzione regionale Agricolture e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", per rispondere alla necessità maturata negli anni di applicazione ed a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 5/2018, di integrare e modificare le indicazioni in materia di Aree a Caccia Specifica fino ad oggi in essere, sono stati delineati i criteri con le novità di seguito esposte:

- è fornita la definizione di Area a Caccia Specifica, finora mai esplicitata;
- è reso obbligatorio il passaggio alla procedura informatizzata per rendere tali istanze in linea con le normative sovraordinate in materia di informatizzazione e di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione;
- sono delineate le caratteristiche informatiche che devono avere gli *shape files*, che rappresentano la cartografia dell'Area a Caccia Specifica;
- è fissata la durata di una Area a Caccia Specifica in anni tre, in quanto una durata inferiore non è sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di incremento delle specie oggetto di tutela; d'altra parte una durata superiore porta a perpetuare eccessivamente nel tempo l'esclusione di alcuni cacciatori;
- è previsto che, durante il periodo di validità, è possibile presentare domanda di revoca entro il 31 marzo di ogni anno, così come è sempre possibile richiedere, in prossimità della scadenza dei tre anni, il rinnovo, di ulteriori tre anni, della ACS medesima adducendo specifiche motivazioni di

carattere tecnico-scientifico relativamente alla fauna in oggetto di tutela;

- si elimina l'istanza di conferma, che in passato aveva generato confusione nell'utente, prevedendo che entro il 31 marzo di ogni anno del corso di validità triennale dell'ACS dovrà essere compilata la "scheda tecnica annuale" da parte dell'ATC o CA;
- al fine di uniformare la cartellonistica, è adottato il modello e le relative caratteristiche delle tabelle in metallo da collocare sul perimetro dell'ACS.

Ritenuto, pertanto, opportuno, con contestuale revoca dell'Allegato A della D.G.R. n. 21-313 del 12 luglio 2010 ed, esclusivamente per la parte che lo modifica, della D.G.R. n. 55-6258 del 2 agosto 2013, conferma, rinnovo e revoca approvare, per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2018, i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica di Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA", di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, con riferimento alle ACS in essere alla data di approvazione della presente deliberazione, come autorizzate nella D.G.R. n. 56-7354 del 31 luglio 2023:

- tutte restano efficaci fino alla data di scadenza prevista nel medesimo predetto provvedimento;
- per le ACS con scadenza successiva al 31 marzo 2024, negli anni intermedi del corso di validità (incluso l'ultimo anno di validità), non si dovrà più presentare istanza di conferma, ma compilare la "scheda tecnica annuale" presente sul portale informatico e su cui riportare i risultati ottenuti sulle specie oggetto di tutela (censimenti dell'annualità appena trascorsa) e l'entità dei danni accertati nella ACS in oggetto (durante l'annualità appena trascorsa).

Dato atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

di disporre, con contestuale revoca dell'Allegato A della D.G.R. n. 21-313 del 12 luglio 2010 e, come indicato in premessa, della D.G.R. n. 55-6258 del 2 agosto 2013, di approvare, per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2018, i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica di Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA", di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che, con riferimento alle ACS in essere alla data di approvazione della presente deliberazione, come autorizzate nella D.G.R. n. 56-7354 del 31 luglio 2023:

- tutte restano efficaci fino alla data di scadenza prevista nel medesimo predetto provvedimento;
- per le ACS con scadenza successiva al 31 marzo 2024, negli anni intermedi del corso di validità (incluso l'ultimo anno di validità), non si dovrà più presentare istanza di conferma, ma compilare la "scheda tecnica annuale" presente sul portale informatico e su cui riportare i risultati ottenuti sulle specie oggetto di tutela (censimenti dell'annualità appena trascorsa) e l'entità dei danni accertati nella ACS in oggetto (durante l'annualità appena trascorsa);

di demandare alla Direzione regionale Agricolture e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché le modifiche o le integrazioni di natura tecnica che si rendessero necessarie sulla cartellonistica;

di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7801-2023-All_1-ALLEGATO_CRITERI_ACS.pdf
2. DGR-7801-2023-All_2-ALLEGATO_A_TABELLA_ACS_per_ATC.pdf
DGR-7801-2023-All_3-ALLEGATO_B_TABELLA_ACS_per_CA.pdf
- 3.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

CRITERI PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA MODIFICA DI AREE A CACCIA SPECIFICA (ACS) NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPRESORI ALPINI.

(1)

Le Aree a Caccia Specifica (abbreviate in ACS) vengono istituite, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, della L.R. 5/2018.

Con il termine di Area a Caccia Specifica si intende una porzione di territorio a caccia programmata nel quale viene attuata una particolare forma di gestione venatoria. Le motivazioni tecniche che possono portare all'istituzione di una ACS dipendono dalla necessità di modulare il prelievo in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.

Queste aree hanno la finalità di escludere dalla possibilità di caccia (tutelare), in un determinato territorio, alcune specie faunistiche altrimenti venabili. Tale esclusione è da porre in relazione alle difficoltà riscontrate per tali specie in quei territori.

Tuttavia nelle ACS viene lasciata aperta la caccia alle altre specie faunistiche risultanti essere più presenti e nel contempo spesso maggiormente impattanti sulle attività antropiche di quei territori.

(2)

Le ACS vengono proposte dagli ATC e dai CA ed autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale.

(3)

Le ACS devono avere denominazione univoca e inequivocabile.

Le ACS del medesimo ATC/CA non devono essere confinanti tra loro e devono avere confini di netta individuazione sul territorio, quali, a titolo esemplificativo, strade o corsi d'acqua.

(4)

L'istanza per la richiesta di una nuova istituzione, di un rinnovo, di una revoca o di una modifica delle ACS deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno utilizzando la procedura informatica predisposta dalla Regione Piemonte.

Le istanze possono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente o da una persona delegata alla firma per la procedura informatica.

(5)

L'istanza finalizzata a proporre l'istituzione di una nuova ACS deve essere corredata, pena l'inammissibilità dell'istanza, dai seguenti documenti:

- 1) testo integrale della deliberazione del Comitato di Gestione con cui è stata approvata l'istituzione dell'ACS oggetto dell'istanza (in formato pdf);
- 2) relazione tecnica (in formato pdf) relativa alla ACS che contenga almeno:
 - a. i risultati che si intendono conseguire relativamente alle specie oggetto di tutela,
 - b. l'entità dei danni accertati, nel biennio precedente, nell'area proposta e nei territori limitrofi;
- 3) regolamento di fruizione, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 4) pareri favorevoli (già acquisiti) dei comuni interessati, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 5) parere favorevole (già acquisito) della Provincia o Città Metropolitana interessata, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 6) shape files (no pdf) dei confini di ogni singola ACS (*l'acquisizione dei confini dell'area interessata dev'essere effettuata utilizzando esclusivamente la Base Cartografica di Riferimento in scala 1:10.000 derivata dalla BDTRE (Banca Dati Territoriale di Riferimento degli Enti) e disponibile sul Geoportale della Regione Piemonte (<https://www.geoportale.piemonte.it/>). Il dato geografico ottenuto dev'essere trasmesso in formato shapefile (costituito dai file con estensione .shp, .shx, .dbf e .prj) nei sistemi di riferimento WGS84/UTM zone 32N (EPSG:32632) oppure Monte Mario / Italy zone 1 (EPSG:3003) e contenere un'unica geometria poligonale priva di anomalie*);
- 7) scheda tecnica-descrittiva debitamente compilata sul portale informatico.

(6)

Le ACS sono autorizzate con una durata di anni tre.

Entrano in vigore e terminano nelle date indicate, per ciascuna ACS, nel provvedimento autorizzativo della Giunta regionale.

(7)

Gli ATC ed i CA, per ogni ACS e per ogni anno di validità, incluso l'ultimo, sono obbligati a compilare, entro la data del 31 marzo, la relativa "scheda tecnica annuale" presente sul portale informatico, relativamente ai risultati ottenuti sulle specie oggetto di tutela (censimenti della stagione venatoria appena conclusa) e all'entità dei danni accertati nella ACS (durante la stagione venatoria appena conclusa).

(8)

Durante il periodo di validità un'ACS, può essere presentata apposita istanza di revoca sul relativo portale informatico.

Tale revoca dovrà essere supportata da comprovata specifica motivazione tecnica.

(9)

L'ACS può essere rinnovata per altri tre anni, ove ricorrano le condizioni previste dai paragrafi 10, 11 e 12.

(10)

L'istanza di rinnovo, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno di scadenza, deve essere corredata, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa, dai seguenti documenti:

- 1) testo integrale della deliberazione del Comitato di gestione con cui è stato approvato il rinnovo dell'ACS (in formato pdf);
- 2) relazione tecnica (in formato pdf) relativa alla ACS che dovrà rappresentare almeno:
 - a. l'entità e dettaglio dei danni accertati in ciascuna Area nei tre anni precedenti di cui si propone il rinnovo e nei territori limitrofi; i danni vanno geolocalizzati in sede di sopralluogo dei tecnici dell'ATC/CA in modo da poterli differenziare dal restante territorio dell'ATC/CA,
 - b. risultati conseguiti nell'ATC o CA di riferimento in sede di prelievo venatorio, selettivo e di contenimento nei riguardi delle specie maggiormente impattanti nella stagioni precedenti in modo da poter raffrontare la situazione dell'ATC con le varie ACS di riferimento,
 - c. risultati certificati da un tecnico faunistico venatorio dell'incremento delle specie tutelate esplicitando e dettagliando l'andamento dell'incremento della popolazione nei vari periodi dell'anno ed i controlli effettuati;
- 3) regolamento di fruizione, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4 (in formato pdf);
- 4) scheda tecnica-descrittiva debitamente compilata sul portale informatico.

Le ACS possono essere rinnovate soltanto in presenza di risultati positivi oggettivamente desunti dalle schede tecniche annuali inserite nel portale informatica dedicato.

(11)

Le ACS, in sede di rinnovo, possono derogare al principio di rotazione, finalizzato ad una più equa fruizione del territorio da parte dei cacciatori, presentando una puntuale e dettagliata motivazione tecnico-scientifica relativa alla gestione della specie oggetto di tutela.

(12)

Il rinnovo delle ACS è subordinato ad una valutazione congiunta dei seguenti aspetti:

- andamento dei danni procurati dalle specie maggiormente impattanti sulle attività antropiche, nel territorio del competente organismo di gestione nell'anno precedente;
- risultati conseguiti nell'ATC o CA di riferimento in sede di prelievo venatorio, selettivo e di contenimento nei riguardi delle suddette specie nella stagione precedente;
- valutazione delle azioni previste dall'ATC/CA per la prevenzione nei confronti delle specie maggiormente impattanti e dell'eventualità di una rotazione delle squadre e/o dei cacciatori singoli, nel caso di peggioramento degli obiettivi di protezione delle specie tutelate e della non diminuzione dei danni provocati dalle specie maggiormente impattanti;
- adozione o meno di tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalle Linee guida adottate dalla Giunta regionale nella stagione precedente;
- incremento delle specie tutelate.

(13)

Durante le annualità di validità, è possibile presentare istanza di modifica dell'ACS relativamente ai confini e/o alla superficie, e/o alle specie oggetto di tutela, e/o alle specie venabili. Tale istanza, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) testo integrale della deliberazione del Comitato di gestione con cui è stata approvata la modifica dell'ACS in oggetto (in formato pdf);
- 2) relazione tecnica (in formato pdf) relativa alla ACS cui in particolare viene esplicitata la motivazione tecnica per la quale si è resa necessaria tale modifica. La motivazione tecnica è obbligatoria al fine dell'accoglimento dell'istanza;
- 3) regolamento di fruizione, ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 10, comma 4, (in formato pdf);
- 4) shape files (no pdf) dei confini dell'ACS, nel caso in cui la modifica riguarda la superficie (*l'acquisizione dei confini dell'area interessata dev'essere effettuata utilizzando esclusivamente la Base Cartografica di Riferimento in scala 1:10.000 derivata dalla BDTRE (Banca Dati Territoriale di Riferimento degli Enti) e disponibile sul Geoportale della Regione Piemonte (<https://www.geoportale.piemonte.it/>). Il dato geografico ottenuto dev'essere trasmesso in formato shapefile (costituito dai file con estensione .shp, .shx, .dbf e .prj) nei sistemi di riferimento WGS84 / UTM zone 32N (EPSG:32632) oppure Monte Mario / Italy zone 1 (EPSG:3003) e contenere un'unica geometria poligonale priva di anomalie*);
- 5) scheda tecnica-descrittiva debitamente compilata sul portale informatico.

(14)

Il perimetro delle ACS deve essere delimitato a cura dell'ATC/CA competente con apposite "Tabelle" in metallo (dimensioni 20 cm x 30 cm) contenenti almeno il logo della Regione Piemonte, la denominazione dell'ATC/CA, la dicitura "AREA A CACCIA SPECIFICA" ed i riferimenti normativi, come da modelli presenti negli allegati A e B.

Le "Tabelle" devono essere posizionate in modo da essere visibili una dall'altra in successione.

La manutenzione e la verifica delle "Tabelle" compete allo stesso ATC/CA.

(15)

La fruizione delle ACS è consentita nel rispetto dei relativi Regolamenti Gestionali trasmessi a corredo delle istanze o già approvati in sede di prima istituzione e vigenti al momento della fruizione.

Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli ATC e dai CA contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

(16)

Le Province / Città Metropolitana interessate devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria ai sensi della D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione delle ACS proposte dagli ATC e dai CA decade con effetto immediato, qualora le medesime risultino contrastare con le finalità dei Piani faunistico-venatori provinciali e/o con gli istituti realizzati con tale atto programmatico.

(17)

Competente per l'istruttoria è la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura. Responsabile dei procedimenti è il Dirigente del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura. I termini di conclusione dei procedimenti sono indicati nella D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621"*.



Ambito Territoriale di Caccia XXX

**AREA A CACCIA
SPECIFICA**

L.R. 19 giugno 2018 n. 5 art. 10 commi 4 e 5



Comprensorio Alpino XXX

AREA A CACCIA

SPECIFICA

L.R. 19 giugno 2018 n. 5 art. 10 commi 4 e 5